SENATO DELLA REPUBBLICA

— XVIII LEGISLATURA —

Doc. IV-ter n. 6

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

CIRO FALANGA

SENATORE ALL'EPOCA DEI FATTI

per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Tribunale di Roma Sezione del Giudice per le indagini preliminari

il 26 marzo 2018

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 19 luglio 2018

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE GIP/GUP UFF. 31 DOTT.SSA CLEMENTINA FORLEO

OGGETTO: p.p. N. 12075/17 GIP c/Falanga Ciro

Alla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice dr. Forleo con ordinanza del 20/03/18 si trasmette copia integrale atti.

Roma, 26 marzo 2018

IL CANCELLIERE Anna Lisa Benedetti

N. 28480/16 R.G. N.R. N. 12075/17 R.G. G.I.P.



ORDINANZA -art.3 comma 4 l.140/03-

Il Giudice dr. Clementina Forleo,

premesso che nell'ambito del procedimento a margine indicato si procede a carico del sen. Ciro FALANGA in ordine al reato di cui all'art.595/3 c.p. commesso ai danni dell'on. Donatella FERRANTI;

rilevato che, come emerge dagli atti, in data 5.4.2017 la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica, dopo aver preso atto che il sen. FALANGA aveva eccepito, nel corso del suo interrogatorio ex part.415 bis c.p.p., l'insindacabilità della sua condotta ex art.68 Cost., rasmetteva il relativo verbale alla competente A.G. affinchè fornisse informazioni circa lo stato degli atti relativi al procedimento in questione, riservandosi di formulare proposte ulteriori una volta acquisiti tali chiarimenti;

rilevato che il P.M. procedente ha investito questo Giudice ex art.3 1.140/2003;

rilevato che a seguito dell'udienza del 12.12.2017, svoltasi nel contraddittorio delle parti e fissata anche per eventualmente vagliare una remissione della querela, il sen. FALANGA ha ribadito quanto già asserito nel corso del citato interrogatorio;

rilevato che il P.M. concludeva come da verbale in atti, richiedendo sentenza ex art.129 c.p.p. mentre il difensore della persona offesa richiedeva la trasmissione degli atti a detto organo parlamentare;

ritenuto che, anche in considerazione di quanto richiesto dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica in data 5.4.2017 nonché della richiesta formulata dal P.M. con nota del 20.12.2017, questo Giudice disponeva l'inoltro degli atti a tale organo parlamentare non avendo peraltro la disponibilità di atti idonei alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art.68 Cost.;

rilevato che in data 7.2.2018 il Presidente del Senato della Repubblica evidenziava come la procedura richiesta e adottata non fosse conforme all'art. 68 Cost. e all'art. 3 l. 20.6.2003 n.140;

rilevato che a seguito della stessa il P.M. ribadiva le sue originarie richieste;

ritenuto di dover confermare pertanto l'ordinanza emessa dalla scrivente in data 12.1.2018 non potendosi allo stato formulare alcuna valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art.68 Cost.

P.Q.M.

dispone la trasmissione degli atti alla <u>Giunta delle Elezioni e delle</u> <u>Immunità Parlamentari del Senato della Repubblica</u> come peraltro da Sua richiesta in data 5.4.2017.

Roma, 20.3.2018

dr. Clementina Forleo

E.C. Anns Contain

PER COMA COMFORME

16/2/18

IL CANCELLIERE

Anna Ensa Benedeni